

546

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 27- <i>bis</i> e relative proposte emendative)	24
Missioni vevoli nella seduta del 15 novembre 2004	3	(Sezione 3 – Articolo 27- <i>ter</i> e relative proposte emendative)	29
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Parere della I Commissione) .	31
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio di archiviazione)	4	(Sezione 5 – Articolo aggiuntivo riferito all'articolo 5)	31
Nomina ministeriale (Comunicazione)	4	(Sezione 6 – Articolo 28 e relative proposte emendative)	33
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 7 – Articolo 29 e relative proposte emendative)	45
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	4	(Sezione 8 – Articolo 30 e relative proposte emendative)	121
Disegno di legge n. 5310-<i>bis</i>	5		
(Sezione 1 – Articolo 27 e relative proposte emendative)	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 15 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletta Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomò, Ricciotti, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente la legittima difesa in ambito domiciliare » (5417);

VIANELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto » (5418);

MARINELLO: « Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali » (5419);

LUCCHESI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente la disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità sui farmaci ad uso umano » (5420);

LETTIERI: « Agevolazioni fiscali per l'assunzione di "temporary manager" nelle piccole e medie imprese » (5421).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

TITTI DE SIMONE ed altri: « Disciplina delle unioni civili » (5321) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

PERROTTA e DANIELE GALLI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, concernenti aumenti delle sanzioni in caso di pubblicità ingannevole » (5332) *Parere delle Commissioni I, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

GIACOMO VENTURA: « Modifica all'articolo 648-bis del codice penale, in materia di riciclaggio » (5408) *Parere alla I Commissione*;

GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Gela » (5409) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

VIII Commissione (Ambiente):

ZACCHERA: « Istituzione del Consorzio Valgrande » (5374) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 12 novembre 2004, il procuratore della repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 ottobre 2004, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 novembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Marcello Cacace a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle

aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

(Il comma 7 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

27. 38. (ex 27. 8) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'intervento di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 39. (ex 27. 21) Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo II della Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, c. 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890, 3891 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate cap. 7775):

2005: – 95.000;

2006: – 95.000;

2007: – 95.000.

27. 40. (ex 27. 40) De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. *(Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »).* 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005,

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato « Lotta al *digital divide* internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del

centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente

del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero

fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato « Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale » destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: – 50.000.

27. 01. (ex 27. 0134) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »). 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato « Lotta al *digital divide* internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse

all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione; c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del pro-

gramma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali inter-

venti svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero affari esteri apportare la seguente variazione:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000.

27. 02. (ex 27. 074) Folena, Calzolazio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il «digital-divide» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

27. 03. (ex 27. 061) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese*). 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software libero*», con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo

sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

a) voce legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000.

b) voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

27. 04. (ex 27. 069) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Sito Internet per il *software* libero prodotto dalle amministrazioni pub-

bliche). - 1. Il Ministero degli interni predispone un sito Internet, in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2006 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 500;

2006: - 250;

2007: - 100.

27. 05. (ex 27. 068) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet*). — 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi Internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2005 e 2006, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005 e di 400 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

27. 06. (ex 27. 071) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale nel settore privato*). — 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca,

sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006:

27. 07. (ex 27. 0133) Realacci, Morgando, Colasio, Verneti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1 All'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis: Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 7 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

27. 08. (ex 27. 075) Bianchi Clerici, Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 »;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle » sono aggiunte le seguenti: « con un numero di appartamenti superiore a venticinque »;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole « alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3

stelle e *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle con numero di televisori superiore a dieci si applica il comma *1-bis* »;

e) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole « alberghi con 4 e 3 stelle » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « pensioni e locande » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi, pensioni, locande e *residence* turistico-alberghieri »;

f) al comma 1, lettera *e)*, le parole: « strutture ricettive » sono sostituite dalla seguente: « soggetti »;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « *1-bis.* Il canone di abbonamento per gli alberghi con 4 o 3 stelle, per le pensioni con 3 stelle e per i *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle di cui alla lettera *c)* del comma 1, è ridotto: di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 11; di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 12; di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 13; di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 14; di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 15.

1-ter. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, con aperture non superiore ai nove mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;

2006: — 1.500;

2007: — 1.500.

27. 09. (ex 36. 078.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziare per l'anno 2004 dall'articolo 3 comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo e finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato « Autostrade del mare », di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-qua-ter, del citato decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ».

27. 010. (ex 27. 83) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze, apportare la seguente variazione.

2005: — 3.200.

27. 011. (ex 27. 086) Mazzarello.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

27. 012. (Testo corretto) (ex 27. 099.) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Burlando, Labate, Pinotti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della dedu-

cibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 013. (ex 27. 042) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Susini, Rognoni, Tidei, Banti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stanziamento di 100 milioni di euro per il triennio a partire dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

27. 014. (ex 27. 043 e 27. 089) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Rognoni, Tidei.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari è assegnato un finanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005 per il completamento della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 90.000.

27. 015. (ex 27. 044) Tidei.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 150.000;

2006: — 150.000;

2007: — 150.000.

27. 016. (ex 27. 0100) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Burlando, Labate.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 40.000.

27. 017. (ex 27. 045) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Rognoni, Susini, Burlando, Labate.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione delle opere mancanti della linea ferroviaria Pontremolese è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 35.000.

27. 018 (ex 27. 020) Raffaldini, Mazzarello.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione degli investimenti sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggio Rusco, tratta della direttrice Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 300.000.

27. 019. (ex 27. 021) Raffaldini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per il completamento delle strade statali rientranti nel piano

generale dei trasporti e l'adeguamento infrastrutturale del porto di Livorno è disposto il finanziamento all'Anas per i lavori riguardanti la strada statale n. 1 Aurelia, variante di Livorno, Lotto 0, tratto Maroccone-Chioma, il cui progetto definitivo è contenuto nella legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443, e decreto legislativo del 20 agosto 2002, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. — 135.000;

2006: — 135.000;

2007: — 135.000.

27. 020. (ex 27. 097) Susini, Michele Ventura, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione del programma di intervento complessivo per la realizzazione della metropolitana automatica di Bologna è autorizzata una ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. — 10.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

27. 021. (ex 27. 092) Grandi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi straordinari per il trasporto intermodale delle merci*) 1. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzato, a seguito della stipula

di un contratto di programma tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.A, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzata al finanziamento di investimenti volti a:

a) adeguare le infrastrutture ferroviarie finalizzate all'utilizzo di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;

b) collegare i principali porti alla rete ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari all'1 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

27. 022. (ex 27. 0106) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Fondo riequilibrio modale). — 1. Al fine di incentivare il riequilibrio modale è istituito un fondo di riequilibrio modale al quale possono accedere le imprese che intendono realizzare raccordi ferroviari, consorzi di imprese in caso di raccordi che alimentano più utilizzatori, le società di trasformazione urbana, purché a maggioranza privata, nonché i consorzi di ricerca, fino al settanta per cento del costo di realizzazione e di adeguamento dei propri raccordi ferroviari o di ricerca per l'innovazione ferroviaria.

2. La spesa prevista nel triennio 2005-2007 è di 100 milioni di euro, di cui 10 milioni nel 2005, 40 milioni nel 2006 e 50 milioni nel 2007.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un regolamento di attuazione e con propri decreti stabilisce le modalità di erogazione dei predetti finanziamenti tenendo conto dei volumi di traffico spostati dalla strada alla ferrovia.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 40.000.

2007: — 50.000.

27. 023. (ex 27. 025) Albonetti, Duca, Raffaldini, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali). — 1. Per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 200.000;

2006: — 200.000;

2007: — 200.000.

27. 024. (ex 27. 050) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) — 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il

fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 025.** (ex *27. 0129) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) — 1. Al fine di potenziare

il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 026.** (ex *27. 0128) Zanella, Pecoraro Scanio Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metro-

politano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma 15-bis a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà, fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria, cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera g), del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

27. 027. (ex 35. 142) Milana, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 028. (ex 27. 0119) Gambini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale). — 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036, 30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

27. 029. (ex 27. 041) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Pistone, Zanella, Squeglia, Lettieri, Raffaldini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana*). — 1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della Provincia di Roma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario provinciale, attraverso l'ammodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture, a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a

Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stelli, di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito « Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana », di seguito denominato « progetto ». Il progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione, anche temporale, e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali, in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della Provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 102.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

27. 030. (ex 27. 036) Pasetto, Milana, Giachetti, Lusetti, Rocchi, Mosella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Rosato, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

27. 031. (ex 27. 037) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri, Raffaldini, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma*). — 1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;

2006: — 5.500;

2007: — 10.500.

27. 032. (ex 27. 038) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2005, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: -10.000;

2006: - 10.000.

27. 033. (ex 27. 0103) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006, i veicoli a trazione elettrica di nuova immatricolazione sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione al pubblico registro automobilistico e dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000.

27. 034. (ex 27. 051) Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese matrici italiane*). — 1. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000.

27. 035. (ex 27. 0122) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1° agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono autorizzati, in favore di ENAC, limiti di impegno pari a complessivi 59,8 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli

costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 036. (ex 27. 064) Duca, Tidei, Mazzarello, Albonetti, Panattoni, Raffaldini, Susini, Rognoni, Rosato.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano

comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 2, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

27. 037. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo, Rosato.

(A.C. 5310-bis – Sezione 2)**ARTICOLO 27-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27-bis.**

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: *a)* un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un preammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili nonché; *b)* un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; *c)* partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.

4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti

le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 27-bis.**

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

Al comma 1, sostituire le parole da: sottoutilizzate fino alla fine del comma con le seguenti: dell'obiettivo 1, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni finanziarie alle imprese che in società con imprenditori locali presentino progetti capaci di produrre effetti economici ed occupazionali durevoli.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le agevolazioni sono concesse con priorità alle imprese che realizzano nuovi investimenti in aree industriali o artigianali;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Adeguamento aliquote rendite finanziarie) — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 27-bis, si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

27-bis. 1. (ex 0. 27. 0136. 10). Boccia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Particolare attenzione è destinata alle aree del Mezzogiorno legate a processi di riconversione dell'industria chimica.

27-bis. 702. Molinari, Adduce, Lettieri, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da far crescere i livelli occupazionali *in loco*, attraverso l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e in ossequio alle norme del C.C.N.L.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

all'articolo 37, tabella B, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 2. (ex 0. 27. 0136. 6). Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni regione interessata dalla misura di cui al comma 1 è istituito un nucleo di valutazione dell'attività di attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate composto da istituzioni locali e parti sociali, che riferiranno semestralmente alle commissioni parlamentari competenti. Il nucleo di valutazione può suggerire iniziative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di incrementare l'attrattività di investimenti, soprattutto stranieri, al fine di rafforzare la presenza industriale nei territori interessati.

27-bis. 703. Molinari, Lettieri, Squeglia.

Al comma 2, lettere a), sostituire le parole: istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del *con le seguenti:* banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) concessione di finanziamenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, fino al limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse;

27-bis. 704. Michele Ventura, Roberto Barbieri, Lulli, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Nicola Rossi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché; b) un contributo *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. -1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 705. Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

27-bis. 4. (ex 0. 27. 0136. 9). Sergio Rossi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

27-bis. 5. (ex 0. 27. 0136. 1). Maurandi, Mariotti, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

27-bis. 706. Molinari, Squeglia, Lettieri.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie

tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera e), le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 35 per cento ».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

10. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque, entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a

dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-*quater*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 707. Russo Spina, Giordano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse a disposizione di un apposito Fondo per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero delle attività produttive, il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: del Fondo aggiungere le seguenti: per le aree sottoutilizzate;

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.

27-bis. 7. (ex 0. 27. 0136. 5). Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Mariotti, Maurandi.

(A.C. 5310-bis – Sezione 3)**ARTICOLO 27-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27-ter.**

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziare con delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27-TER DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 27-ter.**

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).

Sopprimerlo.

27-ter. 700. Russo Spina, Giordano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere quote di uno o più fondi comuni di investimento, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in misura non superiore al 25 per cento del patrimonio del fondo stesso. I fondi verranno individuati con procedure ad evidenza pubblica, per assicurare che la gestione dei fondi stessi sia coerente con le finalità pubbliche.

27-ter. 704. Michele Ventura, Roberto Barbieri, Lulli, Mancini, Mariotti, Maturandi, Olivieri, Pennacchi, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: localizzate nel Mezzogiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.

27-ter. 1 (ex 0. 27. 0137. 4) Sergio Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle aree sottoutilizzate.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle aree sottoutilizzate.

27-ter. 2 (ex 0. 27. 0137. 5) Sergio Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

* **27-ter. 3** (ex * 0. 27. 0137. 1) Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

* **27-ter. 4** (ex * 0. 27. 0137. 3) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , anche in deroga fino a: dello Stato con le seguenti: ad evidenza pubblica.

27-ter. 5 (ex 0.27. 0137. 6) Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 6; all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie; dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera,

qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-ter. 701. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse di un apposito Fondo per la promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 17 con il seguente:

A decorrere dall'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.

27-ter. 6. (ex 0. 27. 0137. 2). Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

(A.C. 5310-bis – Sezione 4)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****NULLA OSTA**

sull'articolo aggiuntivo 6.600 (*Ulteriore nuova formulazione*) della Commissione e i relativi subemendamenti, presentato al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriore rispetto a quelli contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 5310-bis – Sezione 5)**ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO AL-
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 10
NOVEMBRE 2004****ART. 5.**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis (Patto di stabilità per i Comuni).

– 1. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base dei seguenti parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

3. Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:

a) comuni molto virtuosi;

b) comuni virtuosi;

c) comuni poco virtuosi.

4. Per l'anno 2005 e gli anni successivi i comuni molto virtuosi non hanno alcun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato, non possono assumere nuovi mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 le spese di rappresentanza, per le missioni all'estero, per le relazioni pubbliche e i convegni e per la spesa di studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni, esclusi gli incarichi ai sensi della legge 11 febbraio, n. 109. I comuni poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 la spesa per l'acquisto dei beni, per la prestazione di servizio e nell'erogazione dei trasferimenti e contributi.

5. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri, calcolati con riferimento ai titoli di entrata e di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 6 dell'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui ai titoli I, II e III dell'entrata, superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 38 per cento

per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dai valori complessivi delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 30 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

6. Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III dell'entrata, inferiore al 38 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio

rapportate al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.

7. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Comuni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5. 01. (ex 6. 05.) Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

(A.C. 5310-bis – Sezione 6)**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****CAPO VII****ALTRI INTERVENTI****ART. 28.***(Gestioni liquidatorie).*

1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le parole: « La società si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « La società può avvalersi anche »;

b) al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti ».

3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, diretta-

mente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

4. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle regioni interessate.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI
LEGGE****CAPO VII****ALTRI INTERVENTI****ART. 28.***(Gestioni liquidatorie).*

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente: al comma 4, sopprimere le parole: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

* **28. 1.** (ex 28. 12., e 28. 14. e 28. 22.) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

* **28. 2.** (ex * 28. 15.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività, fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente: dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

28. 3. (ex 28. 20.) Benvenuto, Fluvi, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

28. 6. (ex 28. 8.) Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo presente le esigenze di equilibrio delle attività e delle passività al fine di evitare aggravii eventuali alla finanza pubblica.

* **28. 4.** (ex 28. 4.) Giudice.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo presente le esigenze di equilibrio delle attività e delle passività al fine di evitare aggravii eventuali alla finanza pubblica.

* **28. 5.** (ex *28. 16.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 2.

28. 7. (ex 28. 9.) Villetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **28. 8.** (ex *28. 2.) Giudice.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* **28. 9.** (ex *28. 17.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

28. 10. (ex 28. 10.) Villetti.

Al comma 3, dopo le parole: a tutte le liquidazioni aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle liquidazioni coatte amministrative,

* **28. 11.** (ex *28. 3.) Giudice.

Al comma 3, dopo le parole: a tutte le liquidazioni aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle liquidazioni coatte amministrative,

* **28. 12.** (ex *28. 18.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 3, sopprimere le parole da: e può procedere alla revoca fino alla fine del comma.

28. 13. (ex *28. 7. *28. 23.) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino, Tidei.

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le seguenti: per giusta causa.

* **28. 14.** (ex **28. 5.) Giudice.

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le parole: per giusta causa.

* **28. 15.** (ex **28. 13.) Alberto Giorgetti.

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le parole: per giusta causa.

* **28. 16.** (ex ** 28. 19.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire le parole: passano definitivamente alle con le seguenti: sono svolte dalle.

28. 17. (ex *28. 1.) Giudice.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

28. 21. (ex 28. 21.) Costa.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c), del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

28. 22. (ex 28. 11.) Villetti, Buemi, Di Gioia, Intini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (*Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud*). — 1. Al fine di incentivare le iniziative di internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno nei Paesi del bacino del Mediterraneo, è istituito presso il Ministero delle attività produttive, il « Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud ».

2. Nei limiti della normativa comunitaria rilevante, le risorse del predetto Fondo saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento, nei settori dei servizi alle imprese, dell'industria e della grande distribuzione, di imprese localizzate nelle aree obiettivo 1 del Paese che decidano attività di promozione commerciale e investimento diretto nei paesi del mediterraneo.

3. La gestione del fondo è affidata a un comitato di esperti, individuati dal Ministro delle attività produttive, sulla cui nomina è obbligatorio il parere consultivo del Consiglio Stato Regioni per la politica industriale.

4. L'attività di valutazione dei programmi di intervento è condotta con il supporto di istituti bancari specializzati in questa attività. Nel caso di parere positivo i suddetti istituti saranno tenuti a partecipare al finanziamento delle iniziative nelle forme più opportune alla luce delle caratteristiche economico finanziarie dei programmi stessi.

5. Ogni anno, entro il mese di giugno, le Regioni interessate proporranno al comitato di esperti un programma di grandi dimensioni (superiore ai 10 milioni di euro di investimento complessivo) e cinque programmi di piccole dimensioni (inferiori ai 10 milioni di euro). Le Regioni che si uniscono nella presentazione dei programmi (con iniziative che accomunano le imprese di più regioni) potranno presentare anche due programmi aggiuntivi. I programmi verranno approvati o respinti entro il dicembre successivo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

28. 02. (ex 28. 02.) Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sinscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (*Incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno*). — 1. Alle imprese ed agli enti pubblici economici, che effettuano nuovi investimenti nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è riconosciuto un contributo per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2005 con un incremento del numero di lavoratori rispetto al 31 dicembre 2004, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* il 13 dicembre 2002. Tale contributo è equivalente all'ammontare dei contributi a carico delle imprese e degli enti dovuti, per cinque anni dalla data di assunzione, all'INPS ed all'ENPALS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e di 250 milioni di euro per l'anno 2010.

3. Se il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni subisce riduzioni nel corso del periodo agevolato il datore di lavoro decade dal contributo di cui al comma 1 per un numero corrispondente di lavoratori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: programmi di dismissione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* programmi annuali di dismissione immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Dai predetti programmi devono derivare maggiori entrate a favore del bilancio dello Stato in misura non inferiore a 4.250 milioni di euro per l'anno 2005, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e 250 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino ad un importo complessivo di 500 milioni di euro annui.

28. 01. (ex 28. 025.) Mastella, Cusumano, De Franciscis, Acquarone, Montecuollo, Ostillo, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno). 1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituiti fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 40.000;
2006: — 40.000;
2007: — 40.000.

28. 03. (ex 28. 04.) Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Fondo per la riqualificazione delle zone degradate delle aree metropolitane meridionali). 1. Lo Stato partecipa — unitamente al Fondo europeo

per gli investimenti, alle Regioni ed ai comuni interessati, ad operatori privati e, eventualmente, alle fondazioni bancarie interessate — alla costituzione di un Fondo di investimento specializzato nella presa di partecipazione nel capitale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree metropolitane delle aree dell'Obiettivo 1 e negli investimenti di riqualificazione urbana diretti a creare zone di localizzazione per piccole e medie imprese all'interno delle predette aree metropolitane.

2. La gestione del Fondo di investimenti così costituito sarà affidata ad operatori indipendenti, scelti attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, la cui retribuzione sarà in parte commisurata al ritorno economico-finanziario ottenuto attraverso gli investimenti del predetto fondo.

3. La distribuzione degli interventi operati a valere sulle risorse del predetto fondo sarà operata sulla base di parametri quali il tasso di disagio della singola area interessata, la partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati, il grado di concertazione tra le diverse proposte relativamente alla singola area. Ai fini della costituzione di predetto fondo sono stanziati risorse pari a 110 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 110 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2005: — 110.000;

2006: — 110.000.

28. 05. (ex 28. 011.) Caldarola, Bonito, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Borrelli, Bova, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sini-

scaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. *(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2).* — 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 500.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione della effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 28-bis, valutati in 500.000 euro nel triennio, si provvede nel seguente modo:

a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

28. 09. (ex 28. 019.) Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Villari, Molinari, Meduri, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2). — 1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato destina annualmente risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2005 per la concessione di incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2 del Paese. Tali incentivi, finalizzati al superamento delle disparità regionali, sono concessi alle imprese che presentino progetti di investimento afferenti a programmi di interesse nazionale e comunitario, che evidenzino carattere sovranazionale e che siano ritenuti strumentali al perseguimento delle finalità di coesione economica e sociale. A decorrere dall'anno 2006 l'entità di tali risorse aggiuntive sarà determinata dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano, sono specificati i criteri di concessione e le forme delle provvidenze finanziarie, la struttura organizzativa, i termini della disciplina procedurale. Quest'ultima dovrà prevedere momenti di raccordo con le amministrazioni regionali che, in particolare, saranno competenti all'attività di promozione dello specifico strumento di ausilio presso le imprese localizzate nel loro territorio, nonché dell'attività di presentazione delle domande di finanziamento al Ministero delle attività produttive.

3. Con il medesimo decreto sono anche stabilite le modalità di raccordo organizzativo e funzionale tra livello regionale e livello statale, con particolare riguardo alle modalità di individuazione delle aree geografiche nelle quali saranno utilizzati gli incentivi regionali e alla determinazione dei settori di intervento sui quali essi saranno, eventualmente, concentrati.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 200.000.

28. 06. (ex 28. 012.) Borrelli, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sinscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. 1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei ter-

ritori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno ».

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2005.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

28. 08. (ex 28. 016). Burtone, Gerardo Bianco, Piscitello, Cardinale, Sgobio, Villetti, Intini, Buemi, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata « Agenzia », con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di euro, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto *m*).

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di amplia-

mento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi della persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le utilità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e

l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a)*;

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno con gestione autonoma affidata ai Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera *m)* confluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del CIPE;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2005 sono state realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera *c)*;

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'oc-

cupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, l'Agenzia e le società di cui alla lettera *d)* provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni la lettera *b)* è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

28. 010. (ex 28. 026.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Qualificazione dei contratti di programma). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sottoutilizzate, la dotazione finanziaria individuata dal CIPE per il finanzia-

mento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e), è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica per l'industria europea. A tale fine i finanziamenti del Fondo unico per gli incentivi alle imprese sono incrementati per l'anno 2005 di una somma pari a 100 milioni di euro.

2. Con delibera CIPE, sentito il Consiglio Stato Regioni per la politica industriale e sentite le Regioni interessate, verranno definite le modalità di presentazione delle proposte progettuali, che dovranno:

a) avere il carattere di iniziative nuove, con costituzione di un nuovo organismo societario, ma proposte da soggetti imprenditoriali e/o enti di ricerca di primo piano nei rispettivi settori;

b) essere promosse da almeno tre soggetti operanti in settori diversi;

c) prevedere un programma di ricerca applicata tale da assorbire almeno il 20 per cento degli investimenti del programma;

d) privilegiare le tecnologie di impatto diffusivo (quali biotecnologie, nanotecnologie, materiali avanzati);

e) avere già acquisito il sostegno del mercato finanziario o bancario, sotto forma di un impegno a partecipare all'iniziativa con capitale proprio o di credito, anche subordinato all'ottenimento del finanziamento pubblico;

f) avere effetti occupazionali immediati in almeno tre delle regioni caratterizzate dalla presenza di aree sottoutilizzate;

g) essere state valutate da un pool di *advisor*, ognuno dei quali certifichi, distintamente, il progetto sotto tre profili (validità tecnologica intrinseca e impatto tecnologico diffusivo, congruità economico finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale, impatto di carattere micro e macroeconomico sulle regioni interessate) e che si impegnino ad accompagnarne la presen-

tazione presso il CIPE in sede di istruttoria delle domande di finanziamento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

28. 04. (ex 28. 05.) Roberto Barbieri, Fassino, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. - 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento dei prestiti d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui al comma 1.

28. 015. (ex 28. 018. e ex 28. 01.) Magnolfi, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cedere quote, complessivamente di minoranza, del capitale della Sviluppo Italia spa., anche mediante aumento di capitale sociale, alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e alle istituzioni bancarie e finanziarie, anche estere.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze ».

28. 016. (ex 28. 03). Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. (Completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno). — 1. Per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. — 70.000;

2006: — 70.000;

2007: — 70.000.

28. 07. (ex 28. 014.) Iannuzzi, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rfinanziate nella misura di 500 milioni di euro in ragione d'anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

28. 014. (ex 28. 017.) Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Sgobio, Pistone, Zanella, Villetti, Intini, Squeglia, Lettieri.

(A.C. 5310-bis – Sezione 7)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.***(Disposizioni varie).**(I commi dall'1 al 3 sono stati stralciati).*

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 7. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: « dall'AIMA » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 » e le parole: « mercato agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « settore agricolo ».

5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al

Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

7-bis. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7-ter. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

(Il comma 8 è stato stralciato).

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio

2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

(Disposizioni varie).

Al comma 4, premettere il seguente:

04. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;
2006: — 100.000;
2007: — 100.000.

29. 1. (ex 29. 186.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: , 68.

29. 2. (ex 29. 116.) Daniele Galli.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 3.** (ex * 29. 30 e * 29. 122.) Patria, Savo, Zorzato, Milanato.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 4.** (ex * 29. 57.) Mazzocchi, Saglia, Raisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 5.** (ex * 29. 110.) Morgando, Realacci, Milana, Squeglia, Lettieri.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 6.** (ex * 29.114 e * 29. 121.) Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Paola Mariani, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Nannicini, Crisci, Benvenuto, Pistone.

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* **29. 7.** (ex * 29. 124.) Peretti, Liotta, Romano.

Sopprimere il comma 5.

29. 8. (ex 29. 117.) Daniele Galli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con *le seguenti:* Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 9.** (ex * 29. 3.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con *le seguenti:* Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 10.** (ex * 29. 29. e * 29. 123.) Patria, Savo, Zorzato, Milanato.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con *le seguenti:* Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 11.** (ex * 29. 103.) Morgando, Duilio, Bianchi, Milana, Rocchi, Squeglia, Lettieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con *le seguenti:* Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 12.** (ex * 29. 115. e 29.120) Benvenuto, Pistone, Fluvi, Cennamo, Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Tollotti, Paola Mariani, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Nannicini, Crisci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con *le seguenti:* Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* **29. 13.** (*ex 29. 199.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: studenti *aggiungere le seguenti:* e docenti.

29. 14. (ex 29. 100.) Ruggeri, Squeglia, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;
2006: — 5.000;
2007: — 5.000.

29. 15. (ex 29. 83.) Giudice, Blasi, Verro, Savo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000.

29. 16. (ex 29. 84.) Giudice, Blasi, Verro, Savo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'esercizio 2005 il fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 21 marzo 2001, n. 84, è incrementato della somma di 50 milioni di euro.

5-ter. La quota del fondo di cui al comma 5-*bis* finalizzata a seguito della

ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) della medesima legge, alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo delle imprese, è altresì destinata alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli studi di prefattibilità e di assistenza tecnica relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, ed è affidata alla gestione del Ministero delle attività produttive. Le relative somme sono iscritte nello stato di previsione dello stesso ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

5-quater. Alle finalità di cui al comma *5-ter* possono concorrere altresì le disponibilità finanziarie di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sulla base delle quote affidate in gestione al Ministero delle Attività produttive ed individuate secondo la ripartizione effettuata dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della menzionata legge 16 febbraio 1992, n. 212 del.

5-quinquies. Eventuali iniziative di collaborazione con i paesi ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 1 della presente legge possono essere realizzate anche attraverso cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Unione Europea, della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

29. 17. (ex 29. 36.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro per il 2006, 200 milioni di euro per il 2007 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 18. (ex 29. 119.) Lulli, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono elevate di euro 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000;

29. 19. (ex 29. 217.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla con-

traffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 5.000;

29. 20. (ex 29. 197.) Peretti, Liotta, Romano.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 31, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera,

qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.;

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 21. (ex 31. 9.) Russo Spena, Giordano, Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La clausola di miglior favore si applica comunque alle unità immobiliari, ad esclusione delle categorie catastali già A1, A8 e A9, adibite a proprie abitazioni dai contribuenti proprietari di quell'unica casa, nonché a quelle concesse in affitto a seguito di sottoscrizione di contratto di locazione corrispondente alle norme del canale concordato previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 22 (ex 32. 106. e 32. 191.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Villetti, Buemi, Intini, Lucà, Zanotti.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, sopprimere il comma 10;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 23. (ex 32. 109.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 10, capoverso ART. 52-bis, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica ammi-

nistrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 24. (ex 32. 110.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, sopprimere il comma 11;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o

preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 25. (ex 32. 111.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 11, capoverso ART. 41-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 26. (ex 32. 112.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 11, capoverso ART. 41-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 27. (ex 32. 113.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nullità del contratto non comporta la perdita del diritto dell'affittuario ad occupare l'unità immobiliare, non è causa di sfratto e produce l'automatica riscrittura dello stesso secondo le norme relative al canale concordato previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 28. (ex 32. 114.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Pistone, Sgobio, Labate, Galeazzi, Villetti, Buemi, Intini.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 9, primo periodo, dopo le parole: 23 marzo 1998, n. 138 aggiungere le seguenti: , a condizione che, comunque, non sia superiore al 100 per cento della superficie calpestabile;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o

preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 29. (ex 32. 08.) Russo Spena, Giordano, Alfonso, Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 5, alinea, sopprimere le parole da: nel medesimo termine fino alla fine del comma.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 30. (ex 34. 97.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 31. (ex 34. 98.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 8, dopo le parole: oggetto di pianificazione aggiungere la seguente: non.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 32. (ex 34. 99.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Agostini, Grandi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 13, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 33. (ex 34. 100.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a trattativa privata, anche in blocco.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 34 (ex 35. 98). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai conduttori degli immobili ad uso residenziale sono riconosciuti il diritto di prela-

zione e i benefici di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 nel prezzo di cui al precedente periodo.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 35. (ex 35. 100). Russo Spena, Giordano, Vendola, Pistone, Cento, Battaglia, Bolognesi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 36. (ex 35. 104). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 6, sopprimere le parole: a trattativa privata

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 37. (ex 35. 105). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da non sono soggette fino a prelazione è esercitato dall'ente con le seguenti: sono soggette a diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, da parte dell'ente.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 38. (ex 35. 108). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 8, dopo le parole diritto di prelazione aggiungere le seguenti: , in ossequio ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul prezzo di acquisto,

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 39. (ex 35. 110). Russo Spena, Giordano, Vendola, Chianale, Vianello.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 12, sopprimere i capoversi 13-quinquies e 13-sexies.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico

essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 40. (ex 35. 120). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, sopprimere il comma 14.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 41. (ex 35. 121). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma I non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

ART. 37-quater. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro ».

b) all'articolo 45, il comma 2 e soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996; n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione delle istituzioni di cui un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra i soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione

Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida. e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti. di combustione ».

29. 42. (ex 27. 297.) Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 230 del 1998:

Fondo nazionale per il Servizio civile – articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (3.1.5.16. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio civile nazionale – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 60.000.

rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *voce:* Legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) – articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le Politiche sociali (3.1.5.1. – Fondo per le politiche sociali – CAP. 1711), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 600.000.

rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 540.000.

29. 43. (ex 29. 126.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6.

* **29. 44.** (ex * 29. 145.) Russo Spena, Giordano, Deiana, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **29. 45.** (ex * 29. 129.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6.

* **29. 46.** (ex * 29. 130.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse

con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 800.000;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 47. (ex 29. 137.) Crucianelli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*.

29. 48. (ex 29. 132.) Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 771.000.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 49. (ex 29. 134.) Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 950 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 250.000.

29. 50. (ex 29. 135.) Sereni, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 1.073 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazio-

nali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il Servizio civile — articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (3.1.5.16. — Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizio civile nazionale — cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 127.000.

29. 51. (ex 29. 136.) Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

29. 52. (ex 29. 128.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

29. 53. (ex 29. 85.) Pisa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, 5 milioni di euro per l'anno 2006, 50 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A,

voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000

voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

29. 54. (ex 29. 10.) Lumia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla legge 30 dicembre 2002, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, soppresse le parole: « e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4 »;

b) all'articolo 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « il Ministero dell'economia e delle Finanze provvede al monitoraggio derivanti dall'attuazione della presente legge attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per coprire eventuali eccedenze, trasmettendo contestualmente alle commissioni competenti i relativi decreti di prelevamento ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 55. (ex 29. 228.) Pisa, Minniti, Gasperoni, Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Loddo Santino, Papini, Borrelli, Crisci, Mariotti, Luongo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente ma-

rino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalgia ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo, come determinato ai sensi del comma 7.3, non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista

dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

7.7. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7.8. Il contributo di cui al comma 7.7 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con

orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

7.9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.

7.10. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

7.11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 12 milioni a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.11. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

* 29. 56. (ex * 29. 82.) Iannuccilli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1 Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalgia ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7-*bis* è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo, come determinato ai sensi del comma 7.3, non

può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

7.7. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7.8. Il contributo di cui al comma 7.7 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

7.9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.

7.10. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di indi-

viduazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

7.11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 12 milioni a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.11. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzio-

namento degli uffici della Motorizzazione civile.

* **29. 57.** (ex * 29. 49.) Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7.1 è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.4, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di

portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7.3. non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

7.5. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.7. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino a: dall'anno 2006, con le seguenti: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.7. La restante parte delle predette maggiori entrate.

29. 58. (ex 29. 256.) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7.1 è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di

portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7.3 non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria, il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per la copertura degli oneri connessi funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

29. 59. (ex 29. 257.) Pasetto, Duca, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

7.2. All'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000.

29. 60. (ex 29. 298.) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis ... (Inammissibile) ...

5-ter. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore. »

29. 600. La Commissione.

Sopprimere il comma 7-bis.

29. 700. Olivieri, Michele Ventura, Pinotti, Lulli, Adduce, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi.

Sopprimere il comma 7-ter.

29. 702. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 7-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento a quelle meridionali,

29. 704. Sergio Rossi.

Al comma 7-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il Consiglio nazionale delle ricerche fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante il consolidamento e l'espansione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato Confidi, lo-

calizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono integrati con un contributo, a carico dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di concentrazione e fusione tra Confidi localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono a carico dello Stato.

29. 703. Gambini, Benvenuto.

Al comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, *con le seguenti:* 2 milioni di euro per l'anno 2005, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 3.000;

29. 710. Battaglia, Milana, Giacco, Mosella, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, *con le seguenti:* 4 milioni e 400.000 euro per l'anno 2005, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 600;

29. 711. Milana, Battaglia, Giacco, Mosella, Mazzuca Poggiolini, Squeglia, Lettieri.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 24 milioni di euro;

2006: — 24 milioni di euro;

2007: — 24 milioni di euro.

29. 61. (ex 29. 107.) Duca, Raffaldini.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: e ad euro 12 milioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata a parziale copertura per la realizzazione del primo tratto del collegamento autostradale A1-A14, Termoli-San Vittore.

29. 62. (ex 29. 105.) Ruta, Squeglia, Lettieri.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata per il finanziamento di progetti per l'educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie. Con successivo regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dispone le modalità organizzative dei predetti corsi.

29. 63. (ex 29. 94.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata per il finanziamento delle campagne informative sulla sicurezza stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

29. 64. (ex 29. 95.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è utilizzata a parziale finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui alla legge del 17 maggio 1999, n. 144.

29. 65. (ex 29. 96.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 2000;
2006: — 2000.

29. 601. La Commissione.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

12. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000;
2007: — 20.000.

* **29. 66.** (ex * 29. 74) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

12. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000;
2007: — 20.000.

* **29. 67.** (ex * 29. 166.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

11. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

12. Ai fini del contributo di cui al comma 35-bis dell'articolo 36 del disegno

di legge finanziaria per l'anno 2005, agli investimenti in agricoltura che siano stati riconosciuti come nuovi investimenti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;
2006: — 100.000;
2007: — 100.000.

29. 150 (ex 36. 221) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2002, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100 milioni di euro.

29. 70. (ex 29. 219.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole « credito peschereccio », è inserita la seguente: « agevolato ».

11. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 68. (ex 29. 208.) Marras, Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Cossa.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Al fine di facilitare un regime di concorrenza nella gestione, l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma i è sempre separata da quella di erogazione degli stessi. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi »;

b) al comma 4 le parole « Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi » sono soppresse;

c) al comma 4, lettera a), le parole: « sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno sulla società un controllo analogo a quello eser-

citato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività »;

d) al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole « circolari specifiche » sono aggiunte le seguenti: « e che abbia requisiti specifici di competenza nel settore di attività della società »;

e) al comma 5, lettera *c)*, le parole: « sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività »;

f) il comma 15-ter è soppresso;

g) al comma 15-quater, primo periodo, le parole « A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6 », sono sostituite dalle seguenti: « Il divieto di cui al comma 6 ha vigenza immediata »

11. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole « i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica » sono aggiunte le seguenti: « , intendendosi – sulla base della giurisprudenza comunitaria – che a rilevanza economica sia qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, anche in presenza di assenza di fini di lucro e in presenza di perseguimento di finalità sociali, »;

b) al comma 2, le parole « o per le caratteristiche del servizio » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole « dei servizi culturali e » sono soppresse.

29. 69. (ex 29. 164.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Intini, Boselli, Villetti, Buemi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2004, n. 350 sostituire le parole: « a decorrere dal 2004 » con le seguenti: « nel 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 80.000;

2006: – 80.000;

2007: – 80.000.

29. 71. (ex 29. 37.) Giudice, Angelino Alfano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per la ricapitalizzazione delle società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 102 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – articolo 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (settore n. 11) (3.2.3.32 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap 7290), apportare la seguente variazione:

2005: – 102.000.

29. 72. (ex 29. 200.) Bianchi Clerici.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni

di euro per il 2005, 30 milioni di euro per il 2006, e 70 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 30.000;
2007: — 70.000.

29. 73. (ex 29. 194.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000.

* **29. 74.** (ex 29. 55.) Mazzocchi, Saglia, Raisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000.

* **29. 75.** (ex 29. 189.) Polledri, Sergio Rossi, Didonè.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2005-2007, alla Regione Sicilia sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 51.646;
2006: — 51.646;
2007: — 51.646.

29. 76. (ex 29. 90.) Giudice.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«ART. 148 (*Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato*). — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie

meno
abbienti, con particolare riferimento
ai consumi energetici, all'istruzione, alla
sanità ed ai trasporti pubblici.

2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.»

29. 77. (ex 29. 191.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Limitatamente all'anno 2005, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sono destinate, nei limiti delle risorse disponibili, alla riduzione delle accise sui combustibili da riscaldamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite la misura e le modalità di applicazione della predetta riduzione.

29. 78. (ex 29. 190.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 2, comma 5, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese che esercitano l'attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. »

29. 79. (ex 29. 293.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Gri-

maldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Marras, Casero, Patria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini del finanziamento dell'intervento « Sistema di trasporto plurimodale dell'area dei Castelli Romani », previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già inserito nell'elenco delle grandi opere di interesse strategico, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale del territorio, è autorizzata la spesa di 232 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 232.000.

29. 80. (ex 29. 24.) Ruggia, Coluccini, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 36.000.

29. 81. (ex 29. 266.) Manzini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee » sono soppresse;

b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;
2006: — 100.000.

29. 82. (ex 29. 220.) Benvenuto, Fluvi, Pistone, Cennamo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti « ovvero in conformità con le Direttive Comunitarie in materia di regimi di aiuto nazionali ».

29. 83. (ex 29. 167.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito

con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

* **29. 84.** (ex 29. 71.) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

* **29. 85.** (ex 29. 168.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: « e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000.

** **29. 86.** (ex * 29. 72.) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: « e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000.

** **29. 87.** (ex * 29. 162.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni », aggiungere le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

* **29. 89.** (*ex 29. 222.) Lolli, Nieddu, Nigra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni », aggiungere le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

* **29. 90.** (ex * 29. 156.) Grotto, Pappaterra, Intini, Boselli, Villetti, Buemi, Di Gioia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.535

2006: — 10.535

2007: — 10.535

** **29. 91.** (ex * 29. 280.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di mo-

modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.535
2006: — 10.535
2007: — 10.535

**** 29. 92.** (ex * 29. 283.) Misuraca.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.535
2006: — 10.535
2007: — 10.535

29. 93. (ex 29. 281.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: imprenditori ittici, di

cui all'articolo 6 sono aggiunte le seguenti: « e soggetti che esercitano l'attività di acquicoltura ».

29. 94. (ex 29. 292. e 29. 285.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pardini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Marras, Casero, Patria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

*** 29. 95.** (ex ** 29. 88.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

*** 29. 96.** (ex ** 29. 159.) Buemi, Villetti, Grotto, Intini, Pappaterra, Di Gioia, Boselli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispon-

dono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione I.V.A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 — ART. 15, comma 1 — Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (cap. 9332),:

2005: + 20.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;

29. 97. (ex Tab. D. 3.) Duca, Sereni, Agostini, Abbondanzieri, Calzolaio, Armando Cossutta, Giulio Conti, Gasperoni, Giacco, Giachetti, Giulietti, Lion, Lusetti, Paola Mariani, Micheli, Monaco, Ruggieri, Stramaccioni, Bertucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura

delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della Legge 16 marzo 2001, n. 88 articolo (nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 2 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 4 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicativa nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

29. 151. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, aggiungere, in fine, la seguente rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti voce: Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare — ART. 4: Costituzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 — Mezzi navali ed aerei — Capp. 8344, 8345 e 8346):

2005: + 10.000;

2006: + 10.000;

2007: + 10.000.

29. 98. (ex Tab. D. 4.) Duca, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, Rognoni.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. I proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,

del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, nonché quelli provenienti dalle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori nel settore elettrico e del gas naturale, la cui destinazione è oggetto di apposito decreto annuale del Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il cui ammontare è annualmente indicato nel DPEF.

29. 99. (ex 29. 193.) Quartiani, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo speciale denominato «Alta efficienza energetica». Il Fondo è destinato, nel limite di 75 milioni di euro per il 2005, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio denominato «Alta efficienza energetica» diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, l'entità e le modalità di erogazione dei

contributi, le tipologie di elettrodomestici ammessi al contributo e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei rivenditori.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — Cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2005: — 75.000.

29. 100. (ex 29. 19.) Marras, Cossa.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « come limiti massimi » sono sostituite dalle seguenti: « secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ».

29. 101. (ex 29. 4.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. In favore del settore termale al fine di fronteggiare la crisi presente e rilanciarne la funzione è autorizzata la spesa straordinaria di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 102. (ex 29. 91.) Bindi, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Presso l'ICE è istituito il fondo « Promozione prodotti agroalimentari di qualità », finanziato per l'anno 2005 con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e STG. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed agroalimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il regolamento di gestione del fondo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

29. 103. (ex 29. 155.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per fronteggiare la grave crisi del settore risicolo e dell'intera filiera connessa alla produzione del riso italiano e per realizzare, nell'anno internazionale dedicato dalla FAO a questo alimento, interventi dimostrativi della sostenibilità economica e ambientale della coltura del riso, capaci di coniugare la protezione del territorio con la produzione di prodotti di qualità, in linea con gli indirizzi comunitari, sono assegnati 7,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al Fondo integrativo speciale

per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 1998, n. 204, da destinare a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione, da svolgere in collaborazione tra istituzioni di ricerca e imprese nell'ambito di un apposito progetto di Risoteca.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 7.500;
2006: — 7.500;
2007: — 7.500.

29. 104. (ex 29. 180.) Rosso, Zanetta, de Ghislanzoni Cardoli, Daniele Galli, Nicotra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli o associati un contributo pari al 30% della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di: euro 30.000 per l'anno 2005, di euro 30.000 per l'anno 2006, di euro 30.000 per l'anno 2007 a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891;

6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: —30.000
2006: —30.000
2007: —30.000

29. 105. (ex 29. 269.) Rava, Prada, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Finocchiaro, Lumia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine di garantire alle Regioni e agli organismi pagatori le risorse necessarie alla corretta esecuzione delle attività e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 20 milioni di euro.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. — Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

29. 106. (ex 29. 271.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. È ripristinato il fondo, pari a 10 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2005-2007, per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall'UE.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

29. 107. (ex ** 29. 251. e ** 29. 250.) Molinari, Burtone, Bindi, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Per il rilancio del settore bieticolo nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 15.000.

29. 108. (ex 29. 0. 115.) Riccio.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario ad avviare un Piano di Settore, anche in relazione alle necessità di ristrutturazione della filiera bieticolosaccarifera e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle

finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 25.000.

29. 109. (ex 29. 216.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 25.000.

* **29. 110.** (ex * 29. 238. e * 29. 284.) Marras, Misuraca, Zama, de Gislanzoni Cardoli, Masini, Ricciuti, Romele, Jacini, Viale, Scaltritti, Collavini, Cossa.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre

1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000.

* **29. 111.** (ex * 29. 273.) Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle

Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000.

29. 112. (ex 29. 215.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo saccarifero nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, alla urgente necessità di riorganizzazione e rilancio della politica nazionale del comparto-bieticolo saccarifero.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000.

29. 113. (ex 29. 154.) Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Oliverio.

Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

ART. 29-bis. (*Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione*). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore

della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e dell'istruzione, Università e Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati « Proponenti », costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e

selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

ART. 29-ter. (*Incentivi agli studi di fattibilità*). — 1. Il contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 3, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico-scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in

relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) *curriculum* del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

ART. 29-*quater*. (*Incentivi alla prototipazione*). — 1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innova-

zione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 29-*bis*, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

ART. 29-*quinquies*. (*Procedure di erogazione degli incentivi*). — 1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all'articolo 29-*bis*, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico-scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

ART. 29-*septies*. (*Revoca dei contributi*). — 1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 29-*bis*, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame non risulti la rispon-

denza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 29-bis.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole 500 milioni con le seguenti: 650 milioni.

29. 01. (ex 29. 08.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Fondo per lo sviluppo dell'innovazione). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico-scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in

materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato

tecnico-scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con i Ministri dell'innovazione e delle tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 11 lettera *d*), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall' esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Adeguamento aliquote rendite finanziarie). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto

legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è abrogato.

29. 013. (ex 29. 066.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale). — 1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un apposito Fondo, con dotazione complessiva di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse del Fondo, di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione di energia da biomasse derivanti dalla filiera agro forestale.

3. Con successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, visto il comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. del 29/12/2003, 387 che costituisce una Commissione di esperti con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, presso il Ministero delle Politiche Agricole e forestali viene costituita una Sotto Commissione di Esperti per la va-

lutazione dei progetti pilota, e i relativi criteri, di cui al comma 2. La spesa di funzionamento della Commissione di esperti non può superare euro 250.000.

4. L'articolo 3, comma 4 della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 37 comma 1, della tabella A, voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 2,65 milioni;

2006: — 2,65 milioni;

2007: — 2,65 milioni.

29. 03. (ex 29. 0100.) Alberto Giorgetti, Bellotti, Arrighi, Cirielli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura). — 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato « programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura ». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato « Fondo per un uso

corretto delle risorse idriche in agricoltura » esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 04. (ex 29. 0103.) Folena, Vendola, Giachetti, Di Gioia, Cento, Nesi, Cima, Calzolaio, Zanella.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi nel settore della pesca). — 1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono

estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci nel limite massimo di 50 milioni di euro annui.

3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni », sono inserite le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2005, in 150 milioni di euro per l'anno 2006 e in 150 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 05. (ex 29. 0106.) Marcora, Franci, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni di

cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito delle risorse già stanziate, per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti. »

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

5. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1° luglio 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate) — apportare le seguenti variazioni:

2005: — 833.

29. 09. (ex 29. 094.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni

nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* **29. 053.** (ex 29. 158.) Pappaterra, Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* **29. 010.** (ex * 29. 087.) Misuraca.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* **29. 011.** (ex * 29. 047.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi in favore del settore ittico). — 1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n.448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. »

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 06. (ex 29. 0102.) Marras, Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Cossa.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi in favore del settore ittico). — 1. Per la liquidazione delle

istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis: Le imprese che esercitano attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico ».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 07. (ex 29. 088. *parte ammissibile*)
Misuraca.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura*). — 1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 —

Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 833.

29. 08. (ex 29. 096.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura*). — 1. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti. »

29. 012. (ex 29. 046.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Istituzione dell'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo*). — 1. Al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché il trasferimento al sistema produttivo dei risultati della ricerca applicata, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2005, l'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo, di seguito denominata AIRS, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero delle attività produttive e alla vigilanza del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre alle funzioni di cui al comma 3, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche a sostegno della ricerca, lo sviluppo e

l'innovazione dei settori produttivi, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla informazione scientifica e tecnologica e al monitoraggio dello stato di avanzamento tecnologico dei settori produttivi.

3. L'Agenzia svolge compiti e le funzioni spettanti al dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle competenze legislative e regolamentari attribuite alle regioni e agli enti locali, sono altresì affidati all'AIRS i seguenti compiti:

a) attività di studio, analisi e valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese;

b) sostegno al Governo e alle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione dei settori produttivi, con un'azione di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese;

c) promozione dell'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica;

d) definizione di metodologie e sistemi di valutazione tecnologica atti a consentire un'efficiente analisi dei costi e dei benefici delle nuove tecnologie;

e) individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico;

f) attività di valutazione degli investimenti innovativi e prestazione di servizi di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, anche al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari;

g) attività di monitoraggio degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo ed elaborazione di nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per la promozione della ricerca scientifica e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 7, è costituito presso l'AIRS un Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, avente lo scopo di concedere una assicurazione ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, per il trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo ai fini dell'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale, ivi compresi i finanziamenti destinati alla realizzazione di studi di fattibilità e all'elaborazione di prototipi che incorporano innovazioni tecnologiche di rilevante potenzialità applicativa sul piano industriale e commerciale.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 4, sono ammissibili le richieste di garanzie presentate dalle PMI concernenti:

a) indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) le attività di sviluppo precompetitivo, intendendosi tale la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti

pilota;
essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

c) le attività di ricerca e sviluppo svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

d) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici;

e) i contratti affidati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

f) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca;

g) gli interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale e per la diffusione delle tecnologie.

6. L'AIRS ha il compito di valutare, selezionare e monitorare i progetti innovativi ammessi ai benefici di cui al Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, nonché quello di promuovere l'attivazione di investimenti privati a favore dei medesimi progetti innovativi. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti, in conformità con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la ricerca e lo sviluppo, i limiti massimi degli importi dei finanziamenti che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo, nonché le modalità di concessione della garanzia e delle eventuali controgaranzie.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 4, è stabilita, per gli anni 2005, 2006 e 2007, in misura pari a 150 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro delle attività produttive:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un presidente designato dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia.

10. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, di personale in posizione di comando dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'Università e della ri-

cerca, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici di ricerca.

11. Con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplorazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. A decorrere dall'anno 2005, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *e-quinquies*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento.

29. 014. (ex 29. 014.) Villetti, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (ENAV e ASI). — 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 per progetti presentati e non finanziati in precedenza pur se considerati idonei, con priorità a progetti internazionali di ricerca fondamentale, e per l'altra metà al Mini-

stero delle attività produttive presso il Fondo di incentivazione industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;

b) realizzazione incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzazione delle infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma precedente sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. I fondi sono assegnati con procedure concorsuali sulla base della qualità dei progetti presentati.

29. 015. (ex 29. 0125.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (ENAV e ASI). — 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della

legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 e per l'altra metà al Ministero delle Attività Produttive presso Fondo di Incentivazione Industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;

b) realizzare incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzare il centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzare infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e tenendo conto della qualità dei progetti presentati.

29. 016. (ex 29. 065.) Cialente, Gambini, Cazzaro, Ruggeri, Lulli, Boiardo, Provera, Tocci, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Vernetti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Sostegno investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le PMI).

— 1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, e ambiente sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 017. (ex 29. 015.) Agostini, Benvenuto, Gambini, Ventura, Visco.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali*).

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: pari a 500

milioni di euro *con le seguenti:*, pari a 700 milioni di euro per il 2005 e pari a 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

29. 018. (ex 29. 06.) Realacci, Morgando, Colasio, Verneti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici*). — 1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2003 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2005, in lire 5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 019. (ex 29. 024.) Lulli, Nieddu, Cia-lente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Ni-gra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa*). — 1. Al fine di incentivare l'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale e di filiera, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle attività

produttive, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati, con proprio decreto sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese ed gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola impresa, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11

della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

29. 020. (ex 29. 056.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Lulli.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis. È istituito un Fondo d'Investimento dedicato al coinvestimento in operazioni di consolidamento e sviluppo imprenditoriale per le società cooperative. Il fondo è dotato di 10.000.000 di euro per l'anno 2005 e per i successivi anni dal 2006 al 2010 e potrà essere alimentato da apporti privati, compresi i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le modalità di attuazione della presente norma ed il funzionamento del Fondo sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle Attività Produttive.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:**

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

29. 021. (ex 29. 241.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. — 1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei Confidi esistenti ed alla fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, e il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del Fondo Unico previsto dalla legge 15 ottobre 2003, n. 289, un importo pari a 250 milioni di euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei Confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2005.

3. Il Ministero delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano Confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e la gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei Confidi beneficiari, di un *rating investment grade* minimo, così come riconosciuto dalle agenzie di rating internazionali.

4. Con lo stesso decreto il Ministro delle attività produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai Confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i Confidi beneficiari del cofinanziamento dovranno stipulare convenzioni con le banche nelle quali dovrà essere previsto che non potrà essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del

complemento al 100 per cento quella ri lasciata dai Confidi, che le stesse convenzioni dovranno stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale verrà concesso il finanziamento garantito dai Confidi, dovrà essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo termine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia. *Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 250.000;

2006: — 250.000;

2007: — 250.000.

29. 022. (ex 29. 03.) Nicola Rossi, Carboni, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciacente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Pigionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Agevolazioni per nuove società operanti nel settore della ricerca*). — 1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per gli addetti alla ricerca per un periodo di otto anni e per tutti gli altri dipendenti, per un periodo di tre anni, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17 sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: , pari a 600

milioni di euro per il 2005 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006.

29. 023. (ex 29. 0133.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Incremento del fondo per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese). — 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 ed è esteso ai costi relativi alla messa in sicurezza delle piccole e medie imprese anche nel campo informatico e telematico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 024. (ex 29. 033.) Ruggia, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono soppresse le parole: « localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole « alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « alle

società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

29. 025. (ex 29. 063.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Servizi alle imprese e servizi di trasporto) — 1. Al fine di massimizzare la permeabilità delle piccole e medie imprese delle aree sottoutilizzate allo sviluppo tecnologico e organizzativo è istituito un fondo nazionale per lo sviluppo di iniziative nei settori dei servizi alle imprese e dei servizi di trasporto, pari a 200 milioni di euro annui.

2. Attraverso l'unione di soggetti diversi, di cui almeno due residenti già nelle regioni interessate, queste iniziative debbono contribuire al consolidarsi, nel settore dei servizi alle imprese, di soggetti di medie e grandi dimensioni in grado di fornire servizi e risorse professionali alle PMI a prezzi che ne rafforzino la capacità competitiva sui mercati internazionali.

3. Il fondo è gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze che ne definisce le modalità di funzionamento con decreto di attuazione. Per l'approvazione dei progetti è obbligatorio il parere consultivo della Conferenza Stato Regioni per la politica industriale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 200.000;
2006: — 200.000;
2007: — 200.000.

29. 026. (ex 29. 039.) Cabras, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni,

Cazzaro,
Chiaromonte, Cialente, Crisci,
De Brasi, Alberta De Simone, Diana,
Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti,
Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola
Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sini-
scalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Mo-
naco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il se-
guente:*

ART. 29-bis. (*Interventi a favore dell'in-
dustria automobilistica*). — 1. Alle persone
fisiche che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di
fabbrica alimentato a metano, a GPL, a
trazione elettrica, ovvero a doppia alimen-
tazione, è riconosciuto un contributo sta-
tale di 2.500 euro. Il contributo è corri-
sposto dal venditore mediante uno sconto
pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto.
Il contributo spetta per gli acquisti effet-
tuati tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno
2006 relativi a contratti di locazione fi-
nanziaria o di compravendita stipulati dal
venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-
vettura o un autoveicolo per trasporto
promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia con-
segnato al venditore un autoveicolo per
trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69,
comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo
codice della strada), non conforme alla
normativa comunitaria sull'inquinamento,
in particolare alla direttiva 91/441/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1991, e suc-
cessive modificazioni, intestato allo stesso
soggetto intestatario dell'autoveicolo og-
getto di acquisto o a uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto, ovvero, in
caso di locazione finanziaria del veicolo
nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del
veicolo nuovo o a uno dei familiari con-
viventi;

c) nell'atto di acquisto sia espres-
samente dichiarato che il veicolo consegnato
è destinato alla rottamazione e sia indicata
la misura dello sconto pari al contributo
statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha
l'obbligo di consegnare il veicolo usato a
un demolitore e di provvedere diretta-
mente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al Pubblico
registro automobilistico. I veicoli usati non
possono essere rimessi in circolazione e
sono avviati o alle case costruttrici o ai
centri autorizzati alla demolizione, anche
convenzionati con le case costruttrici, al
fine della messa in sicurezza, della demo-
lizione, del recupero di materiali e della
rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici
del veicolo nuovo rimborsano al venditore
l'importo del contributo e recuperano
detto importo quale credito di imposta in
compensazione delle ritenute dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche operate in
qualità di sostituto d'imposta sui redditi
da lavoro dipendente, dell'imposta sul red-
dito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'im-
posta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, dovute anche in acconto
per l'esercizio in cui viene richiesto al
Pubblico registro automobilistico l'origi-
nale del certificato di proprietà e per i
successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata emessa la
fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente docu-
mentazione, che deve essere ad esse tra-
smessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e
dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di
circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprietà del veicolo
usato ovvero copia dell'estratto cronolo-
gico in caso di mancanza del libretto, della
carta di circolazione e del foglio comple-
mentare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana ».

6. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

7. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 6 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Adeguamento aliquote rendite finanziarie) — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si

provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è abrogato.

29. 027. (ex 29. 021.) Nigra, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Incentivi per la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese). — 1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese è incentivata la istituzione di centri servizi digitali per la dotazione di sistemi informativi, lo sviluppo di tecniche di progettazione, e-commerce, scambio documentale, reingegnerizzazione del ciclo produttivo, rap-

porti con centri di ricerca, diffusione della banca larga, tutoraggio e diffusione delle competenze all'interno delle aziende.

2. I centri servizi sono realizzati da imprese del distretto locale.

3. L'incentivo statale copre il 50 per cento dei costi di avvio per i primi due anni ed è rivolto a soggetti che danno garanzia di continuità del servizio per gli anni successivi.

4. Con decreto del Ministero dell'industria sono definiti i criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.

5. Per i suddetti incentivi sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuna annualità nel periodo 2005-2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo *Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di

circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 028. (ex 29. 052.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Bimbi, Colasio, Sasso, Carli, Rusconi, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Gambale, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Incentivi per la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese). — 1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese è incentivata la istituzione di centri servizi digitali per la dotazione di sistemi informativi, lo sviluppo di tecniche di progettazione, *e-commerce*, scambio documentale, reingegnerizzazione del ciclo produttivo, rapporti con centri di ricerca, diffusione della banca larga, tutoraggio e diffusione delle competenze all'interno delle aziende.

2. I centri servizi sono realizzati da imprese del distretto locale.

3. L'incentivo statale copre il 50 per cento dei costi di avvio per i primi due anni ed è rivolto a soggetti che danno garanzia di continuità del servizio per gli anni successivi.

4. Con decreto del Ministero dell'industria sono definiti i criteri attuativi, sentite le Commissioni parlamentari.

5. Per i suddetti incentivi sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuna annualità nel periodo 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

29. 029. (ex 29. 051.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. — 1. Per sostenere l'integrazione europea e le alleanze societarie dell'industria italiana delle alte tecnologie, con particolare riferimento al settore aerospaziale sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 per le politiche industriali di innovazione tecnologica da realizzare secondo le procedure vigenti e secondo gli obiettivi fissati con decreto ministeriale del Ministero dell'industria.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;
2006: — 50.000;
2007: — 50.000.

29. 030. (ex 29. 042.) Tocci, Cialente, Grignaffini, Martella.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Finanziamento poli tecnologici presso le Università localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese). — 1. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è definita un'iniziativa speciale dello Stato diretta al potenziamento dell'innovazione tecnologica delle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del Paese e, in particolare, al rafforzamento delle attività di ricerca tecnologica applicata condotte nelle Università meridionali.

2. Il programma di innovazione — condotto secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio europeo di Lisbona quale successivamente attuato dalla Commissione europea e definito dalle singole Università e valutato da soggetti indipendenti e di alta professionalità — è focalizzato sulla costruzione di parchi tecnologici localizzati nelle Università e diretto a promuovere la localizzazione di imprese di carattere innovativo in tali aree.

3. Le risorse necessarie al finanziamento del predetto programma sono ottenute attraverso la contrazione di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro.

4. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie realtà Universitarie che faranno richiesta sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell'Università, alle dimensioni ed alla qualità dei programmi di investimento proposti, al numero di imprese che abbiano fornito la propria disponibilità a localizzare i propri investimenti in tali aree, alla coerenza ed alla sinergia tra il programma di livello nazionale e quelli eventualmente condotti a livello regionale.

5. Per il finanziamento del predetto programma sono autorizzati limiti di impegno trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente

competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 031. (ex 29. 055.) Roberto Barbieri, Luongo, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno). — 1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle Infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sui carbone, sui coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 50 milioni di euro.

29. 032. (ex 29. 05.) Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Squaglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis — 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuove centrali superiori a 300 MW che non avviano i lavori di realizzazione dei progetti approvati dalle autorità competenti entro un anno dalla autorizzazione e comunque entro il 2005 per quelli già autorizzati. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici o amministrativi che impediscano l'avvio dei lavori.

2. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri attuativi e il tasso di interesse legale per ciascuna annualità.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'ap-

provazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.

29. 033. (ex 29. 0129.) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Titti De Simone, Oliverio.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis – 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuovi centrali che non avviano i cantieri entro settembre 2005. La sanzione corrisponde al 10 per cento del valore dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale stessa. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici, amministrativi o sociali che impediscono l'avvio dei lavori.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.

29. 034. (ex 29. 059.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Oliverio.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali » volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di

progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 » nonché del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 », pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1° settembre 2004.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

29. 035. (ex 29. 07.) Polledri, Didonè.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Fondo rotativo per la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali).— 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali » volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 » nonché del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 200 I/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 575 milioni di euro per il 2005.

29. 040. (ex 29. 036.) Vernetti, Realacci, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili). — 1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti « assimilate », relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del

decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

29. 036. (ex 29. 057.) Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Grotto, Ruggia, Vernetti, Provera.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dalla ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).- 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma i il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti « assimilate », a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.

3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria Ai e depositato presso il FRI-

GER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.

4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai tini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

5. A seguito dell'approvazione del DPEF, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.

29. 037. (ex 29. 0123.) Quartani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nigra, Nieddu, Ruggia, Grotto, Provera.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Fondo rotativo per la promozione della diffusione della microgenerazione e della cogenerazione) - 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione » volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'articolo 1, comma 85, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la cogenerazione, così come de-

finita dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 marzo 2002, n. 42.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03, pubblicata nella *G.U.C.E.* del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EUTUBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni

di euro per il 2005, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 e 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2.

7. È stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 36 sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 650 milioni di euro per il 2005.

29. 038. (ex 29. 038.) Verneti, Realacci, Squeglia, Lettieri, Vigni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione » volto a sostenere la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 19 marzo 2002, n. 42.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella *G.U.C.E.* del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per

cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione così articolati:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità

generale dello Stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — Cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2005: — 75.000.

29. 039. (ex 29. 196.) Daniele Galli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis — 1. Negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, è fatto obbligo di installare impianti atti alla cogenerazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ovvero pannelli solari fotovoltaici, nonché impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento, ovvero sistemi eolici, concorrenti ad una produzione non inferiore al 10 per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti. Le regioni, in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche dei propri territori, adeguano le caratteristiche tecniche prestazionali degli impianti. Eventuali impedimenti, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, all'attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, devono essere sollevati in sede comunale e dimostrati mediante apposita documentazione asseverata da un professionista abilitato.

2. In relazione agli impianti di cui al comma 1, la loro installazione negli edifici privati preesistenti usufruisce della detrazione per oneri prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel limite di spesa di 100.000.000 di euro in ragione d'anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione del presente comma e del comma 1-bis.

Conseguentemente all'articolo 37, nella tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

29. 041. (ex 29. 023.) Daniele Galli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Agevolazioni per la diffusione dell'installazione e dell'utilizzo degli impianti di microgenerazione e di mini-generazione anche in assetto cogenerativo). — 1. Ai soggetti che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, di piccola taglia, aventi potenza installata inferiore a 10 MVA, in particolar modo se alimentati fonti rinnovabili di energia, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per investimenti e lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a un limite massimo di 200 milioni di euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori

disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 042. (ex 29. 040.) Verneti, Realacci, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione). — 1. È istituito il marchio del « prodotto italiano di qualità » per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la proget-

tazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* e predispongono le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « modo », « imitazione » e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site

in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 043. (29. 026.) Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione). — 1. È istituito il marchio del « prodotto italiano di qualità » per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettua-

zione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* e predispongono le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « modo », « imitazione » e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese

o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 044. (ex 29. 131. e 29. 0118) Gambini, Ventura, Agostini, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Disposizioni per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici*). — 1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai Comuni con-

tributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1, lettera d).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati. Il Fondo è finanziato con 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 045. (ex 29. 028.) Ruggia, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Grotto, Nieddu, Vermetti, Tolotti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Lotta al carovita). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 046. (ex 29. 064.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico).- 1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1.

3. L'agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'aliquota massima e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 12.500;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

29. 047. (ex 29. 062.) Deodato, Gastaldi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Network telematici tra imprese turistiche). — 1. Il Fondo di cui

all'articolo 8 comma 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da destinarsi allo sviluppo di *newtwork* telematici tra piccole medie imprese turistiche. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a determinare criteri e modalità di erogazione dei contributi.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 052. (ex 29. 067.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardo, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Vermetti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a favore degli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti). — 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2005 e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 051. (ex 29. 034.) Ruggia, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite,

così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

29. 070. (ex 29. 0. 119.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Bolognesi, Turco.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « associazioni *pro-loco* » sono aggiunte le seguenti: « , nonché alle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano, ».

29. 075. (ex 34. 79.) Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.

(A.C. 5310-bis – Sezione 8)**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

*(Disposizioni in materia di conservazione
dei beni culturali).*

1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

(Il comma 4 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 30.**

*(Disposizioni in materia di conservazione
dei beni culturali).*

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

30. 1. (ex 30. 22.) Grignaffini, Michele Ventura, Pistone.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le

norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La

tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

***30. 2.** (ex 30. 17.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

***30. 3.** (ex *30. 12.) Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimerlo.

***30. 4.** (ex *30. 23.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono de-

terminati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i so-

printendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, gli interessi passivi dovuti per la restituzione dei mutui contratti ai sensi del comma 4, sono assimilati alle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 5. (ex 30. 9.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi

di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore.

L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, per le spese sostenute per il restauro, la manutenzione e la protezione del bene oggetto della locazione, il locatario ha diritto a usufruire delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 6. (ex 30. 10.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi

di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore.

L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 7. (ex 30. 11.) Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti parole: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti.

30. 8. (ex 30. 8.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti: ai quali non risul-

tino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

30. 9. (ex 30. 6.) Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in uso con le seguenti: in gestione.

30. 10. (ex 30. 15.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in uso aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui

suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni

superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

30. 11. (ex 30. 18.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Grignaffini, Pistone, Sasso, Chiaromonte.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: e pubblici.

30. 12. (ex 30. 14.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

30. 13. (ex 30. 7.) Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendere fruibile, aggiungere le seguenti: , anche a titolo gratuito per determinate categorie individuate tramite convenzione obbligatoria,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tasazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-

zioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

30. 14. (ex 30. 19.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Buffo, Grignaffini, Pistone.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

30. 15. (ex 30. 20.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di concerto con la regione ove il bene è situato.

30. 16. (ex 30. 13.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (*Riemersione di beni culturali in possesso di privati*). — 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« Art. 11-bis (*Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati*) — 1. I privati posses-

sori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.

2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.

3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la

loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e II del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che facciano domanda di acquisizione secondo le modalità previste dal presente articolo non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza dal beneficio dell'acquisizione in proprietà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi del comma 1 siano superiori a 50.000 euro è consentito anche il versamento in tre rate di pari importo, con scadenza entro 30 giorni, 180 giorni e 270 giorni dalle determinazioni della competente soprintendenza, ai sensi del comma 3, ovvero dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3 ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 3 determina la sospensione dei procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, fino alla scadenza dei termini per il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con l'avvenuto pagamento integrale dei predetti importi i reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale sono estinti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni e delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5 del suddetto articolo 11-*bis*, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Nel caso di omesso versamento, anche parziale, degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'interessato decade da tutti i benefici di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per le finalità della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa e del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita annualmente la ripartizione degli importi ai sensi del presente comma.

30. 01. (ex 30. 068.) Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – (Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti). – 1. A

partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2005: — 200.000;
- 2006: — 200.000;
- 2007: — 200.000.

30. 02. (ex 30. 013.) Agostini, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune

aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

30. 03. (ex 30. 012.) Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche). — 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;

- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 100.000;
- 2007: - 100.000.

30. 04. (ex 30. 042.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. - (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche).- 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite

cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereo-spazio;
- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

- 2005: - 100.000;
- 2006: - 100.000;
- 2007: - 100.000.

30. 05. (ex 30. 040.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

30. 06. (ex 30. 041.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrut-

ture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

30. 07. (ex 30. 028.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Volpini, Sasso, Carra Carli, Gambale, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Titti De Simone, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. - 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti eu-

ropei per ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

30. 08. (ex 30. 0.26.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (*Istituto nazionale per la fisica della materia*). — 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

30. 09. (ex 30. 029.) Pinotti, Burlando, Labate, Mazzarello, Rognoni, Tocci,

Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Magnolfi, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (*Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione*). — 1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

c) l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall'articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell'onere.

30. 010. (ex 30. 0. 14.) Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato, Lettieri, Squeglia, Rosato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Consiglio europeo della ricerca di base). — 1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 100.000.

30. 011. (ex 30. 039.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Intini, Villetti, Buemi, Oliverio, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Consorti tra università e enti pubblici di ricerca). — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi

tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 34.000;

2006: — 34.000;

2007: — 34.000.

30. 012. (ex 30. 044.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Consorti tra università e enti pubblici di ricerca). — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000.

30. 013. (ex 30. 043.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Carra, Sasso, Volpini, Gambale, Carli, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Oliverio, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori,

alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

30. 014. (ex 30. 035.) Tocci, Labate, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

30. 015. (ex 30. 037.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. È autorizzata la spesa di euro 110 milioni per l'anno 2005 come contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per la prosecuzione delle attività, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: — 110.000.

30. 016. (ex 14. 91). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Pasetto, Ruggeri, Rosato, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Istituzione del « Fondo sapere aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo sapere aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

30. 017. (ex 30. 047.) Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni, Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Istituzione del « Fondo Sapere Aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo Sapere Aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Legge n. 468 del 1978, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente:

2005: — 5.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

30. 018. (ex 30. 059.) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (*Borse di studio per la ricerca*). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

a) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) biotecnologie;

c) tecnologie energetiche sostenibili;

d) tecnologie per lo spazio;

e) materiali avanzati;

f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

a) originalità;

b) innovazione;

c) carattere internazionale;

d) produttività;

e) impatto socio-economico;

f) attrazione delle risorse;

g) gestione delle risorse;

h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.

5. L'importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un «Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza»; il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno acca-

demico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 150 milioni di euro annui per l'anno 2005 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

30. 019. (ex 30. 062.) Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Prestito d'onore agli studenti universitari*). — 1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi agli studenti universitari.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 5000 per anno accademico e viene restituito dal benefi-

ciano con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al *prime rate* più 0,25 per cento su base annua.

5. Il fondo è finanziato con 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

30. 020. (ex 16. 031.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti*). — 1. In attuazione del disposto dell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la fre-

quenza di periodi di studio, *stages*, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un « Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciarie per la mobilità internazionale degli studenti » dell'importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le università, anche mediante convenzioni con università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. Il comma 99 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37,T aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Superalcolici*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

30. 021. (ex 16. 028.) Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea*). — 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico*). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

30. 022. (ex 16. 017.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Michele Ventura, Motta, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli stu-

denti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico*). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

30. 023. (ex 16. 16.) Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a

tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Tobin tax). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-bis, quantificati in 2.109 milioni di euro per l'anno 2005, in 1.023 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.157 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate

3. Dall'imposta di cui al comma 2 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 2 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

30. 024. (ex 16. 013.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

30. 025. (ex 16. 97.) Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzucca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Volpini, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non abbiano superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori, entro il limite del precitato tetto,

dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

30. 026. (ex 16. 98.) Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Michele Ventura, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A, voce: Ministero degli affari Esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

30. 027. (ex 16. 033.) Lusetti, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate

in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

30. 028. (ex 16. 62) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino.